



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2610 di data 12 novembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione alla sostituzione tipologica dell'opera paramassi a protezione della pista da discesa n. 11/5/25 denominata "ALOCH GIGANTE", ubicata nella stazione sciistica di Pozza di Fassa, in Comune di Sèn Jan di Fassa.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Stefano FAIT | componente supplente Servizio bacini montani |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 9 novembre 2018, con la quale il Comune di Sèn Jan di Fassa, con sede in Sèn Jan di Fassa, Piazza de Comun, 1, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla sostituzione tipologica dell'opera paramassi a protezione della pista da discesa n. 11/5/25 denominata "ALOCH GIGANTE", ubicata nella stazione sciistica di Pozza di Fassa, in Comune di Sen Jan di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Stefano Filippi, datati novembre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la sostituzione tipologica dell'opera di protezione da eventuali crolli rocciosi dalle scarpate soprastanti la zona del "Ciastel", posto a monte della pista Aloch Gigante, con una barriera paramassi metallica, anziché con il vallo tomo originariamente previsto.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare il Comune di Sèn Jan di Fassa, con sede in Sèn Jan di Fassa, Piazza de Comun, 1, alla sostituzione tipologica dell'opera paramassi a protezione della pista da discesa n. 11/5/25 denominata "ALOCH GIGANTE", ubicata nella stazione sciistica di Pozza di Fassa, in Comune di Sèn Jan di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - dovranno essere salvaguardate le piante a valle dell'intervento con funzione di mitigazione paesaggistica dell'opera di protezione;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr